

# **TI\_GERICHTE 14.2002.89 vom 5. Februar 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-02-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2002.89](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2002.89)

FR: TI\_GERICHTE 14.2002.89 du 5 février 2003

IT: TI\_GERICHTE 14.2002.89 del 5 febbraio 2003

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie. b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331). c) Secondo l'art. 226a cpv. 1 CO nella vendita a pagamento rateale, il venditore si obbliga a consegnare una cosa mobile al compratore prima dell'intero pagamento del prezzo e il compratore a pagare il prezzo a rate prestabilite. Ex art. 226m cpv. 1 CO le disposizioni che precedono si applicano a tutti i negozi giuridici e combinazioni di negozi giuridici, segnatamente ai contratti di nolo e di vendita, con i quali le parti perseguano uno scopo economico identico a quello conseguibile con la vendita a pagamento rateale, qualunque sia la forma giuridica di cui si valgono. Secondo il cpv. 4 se il compratore è iscritto nel registro di commercio come ditta o come persona autorizzata a firmare per una ditta individuale o una società commerciale, se la vendita concerne una cosa che, per sua natura, sia destinata soprattutto a un'impresa artigianale o industriale o a uso professionale, se il prezzo complessivo di vendita non supera duecento franchi né la durata del contratto sei mesi, oppure se il prezzo complessivo di vendita deve essere pagato in meno di quattro rate, compreso il pagamento iniziale, sono applicabili soltanto gli articoli 226h capoverso 2, 226i capoverso 1 e 226k concernenti la mora del compratore. Le disposizioni relative alla vendita a rate non sono applicabili nei rapporti commerciali - ad eccezione delle suddette norme protettive secondo gli art. 226h cpv. 2, 226i cpv. 1 e 226k - poiché nelle attività commerciali o professionali manca il bisogno di protezione sociale. Per garantire la sicurezza del diritto due criteri oggettivi alternativi delimitano i contratti ai

quali vanno applicate le disposizioni del contratto di vendita a rate dai contratti in ambito commerciale: - iscrizione del compratore nel registro di commercio; - beni produttivi quale oggetto del contratto. Un criterio è pertanto l'iscrizione del compratore nel registro di commercio, mentre quale criterio alternativo è stata prefissata la destinazione dell'oggetto del contratto. Quali beni produttivi vanno considerati gli oggetti, che secondo la loro natura sono destinati prevalentemente a un'impresa commerciale oppure prevalentemente a scopi professionali. Secondo la giurisprudenza veicoli quali furgoni ad uso commerciale appartengono alla categoria dei beni produttivi (Bernd Stauder, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, Basilea/Francoforte sul Meno, 1996, n. 94, 95, 97 e 101 ad art. 226m CO; Hans Giger, Berner Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Art. 226-236 OR, Berna 1999, n. 199 ad art. 226m CO). d) Nel caso di specie il contratto doc. B è stato stipulato tra la precedente e la \_\_\_\_\_, quest'ultima incontestatamente società commerciale. Come si evince dal B oggetto di questo contratto è inoltre un veicolo marca Fiat \_\_\_\_\_. Questo tipo di veicolo va annoverato nella categoria dei furgoni ad uso commerciale, che come ritenuto al precedente considerando è da considerare bene produttivo, per la cui vendita a rate non occorre applicare le disposizioni di cui all'art. 226a cpv. 2 CO previste per i casi in cui si impone una "protezione sociale" del compratore. Il contratto doc. B è stato pertanto validamente concluso tra la \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_. e) Ex art. 176 cpv. 1 CO la sostituzione nel debito di un nuovo debitore al posto e con liberazione del debitore precedente ha luogo mediante contratto fra l'assuntore e il creditore. In caso di contratto con il creditore (externe Schuldübernahme) l'assuntore diventa debitore del creditore. La dichiarazione di assunzione esterna sottoscritta dall'assuntore permette di concedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, vol. I, n. 55 ad art. 82 LEF). Ex art. 179 cpv. 1 CO le eccezioni relative al debito spettano al nuovo debitore come al debitore precedente. Eccezioni derivanti dal rapporto contrattuale passano al nuovo debitore, ciò significa che l'assuntore può far valere nei confronti del creditore quelle eccezioni che derivano dal debito assunto. Il nuovo debitore può far valere che il debito non esiste, poiché il contratto concluso con il precedente debitore è nullo, per esempio per mancato ossequio delle formalità richieste (Rudolf Tschäni, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, Basilea/Francoforte sul Meno, 1996, n. 4 ad art. 179 CO). f) Con l'assunzione di debito conclusa nell'aprile 1998 con la creditrice \_\_\_\_\_ (doc. A) \_\_\_\_\_ è subentrato nel contratto doc. B. L'escusso ha eccepito la nullità del contratto per mancato ossequio delle formalità previste dall'art. 226a cpv. 2 n. 1-11 CO. Come ritenuto al precedente considerando 1.c) il contratto doc. B concluso dalla \_\_\_\_\_ con la \_\_\_\_\_ è stato stipulato validamente. Dall'assunzione di debito doc. A conclusa dalla \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ si evince che oggetto di questo contratto è il pagamento rateale del veicolo marca Fiat \_\_\_\_\_. Come già ritenuto precedentemente questo tipo di veicolo va annoverato nella categoria dei furgoni ad uso commerciale, che secondo la giurisprudenza è da ritenere bene produttivo, per la cui vendita a rate non occorre applicare le disposizioni di carattere protettivo previste dall'art. 226a cpv. 2 CO. Pertanto, contrariamente a quanto eccepito dall'escusso, per stipulare validamente l'assunzione di debito doc. A non occorre l'adempimento dei requisiti di cui all'art. 226a cpv. 2 CO. La dichiarazione di assunzione di debito doc. A, sottoscritta da \_\_\_\_\_, costituisce quindi, insieme con il contratto doc. B, valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per l'importo di fr. 17'205.--. La sentenza pretorile va di conseguenza confermata.

**E. 2**

ottobre 2002 di \_\_\_\_\_ va quindi respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 176 CO e 82 LEF pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.